APPROVAZIONE DELLE CONVENZIONI STIPULATE IN ROMA, FRA L'ITALIA E LA GERMANIA, IL 24 FEBBRAIO 1940, RELATIVE AL TRAFFICO DI FRONTIERA ED ALLA REPRESSIONE DEL CONTRABBANDO

Art. 13 (Convenzione italo germanica per il traffico di frontiera)

1. Oltre all'esenzione doganale prevista dall'articolo precedente e' consentita la esenzione dai divieti e dalle altre restrizioni di carattere economico applicabili alle importazioni ed alle esportazioni.

2. Restano invece fermi i divieti e le restrizioni di importazione e di esportazione imposti nei casi seguenti, in quanto essi siano applicabili a tutti i Paesi o ai Paesi che si trovano in condizioni identiche:

a) per motivi di sicurezza pubblica;

b) per motivi di polizia sanitaria o per la difesa di animali o di piante utili contro le malattie, gli insetti e i parassiti nocivi;

c) in rapporto alle armi, munizioni o materiale di guerra e, in circostanze eccezionali, in rapporto a quanto altro sia necessario per la guerra;

d) in rapporto alle merci che nel territorio di una delle Parti contraenti formano o formeranno oggetto di monopolio di Stato, e allo scopo di applicare a merci estere ogni altra proibizione o restrizione che sia o sara' sancita dalla legislazione interna per la produzione, lo smercio, il trasporto o il consumo di merci similari di produzione nazionale.

3. Per quanto riguarda le misure di polizia veterinaria valgono le disposizioni stabilite nell'allegato alla presente Convenzione.

Versione in vigore dal 2 agosto 1940, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione delle Convenzioni stipulate in Roma, fra l'Italia e la Germania, il 24 febbraio 1940, relative al traffico di frontiera ed alla repressione del contrabbando

Estremi	Legge 30 maggio 1940, n. 835
Partizione	Convenzione italo germanica per il traffico di frontiera
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-delle-convenzioni-stipulate-in-roma-fra-l-italia-e-la/convenzione-italo-germanica-per-il-traffico-di-frontiera-art-13/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it